



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 67 del 29/06/2021

ORIGINALE

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI E RIDUZIONI TARI 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30**, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA		x
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	VACONDIO PAOLO (*)	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO	x	
5	BERSELLI BENEDETTA		x	18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA	x	
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BERSELLI ELISA	x	
9	PAGANI EGIDIO	x		22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA	x	
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO	x	
13	MERELLA GIAN-GIUSEPPE		x				

Totale Presenti n. 22

Totale Assenti n. 3

(*) Alle ore 21.07 durante la trattazione del punto n. 3) dell'O.d.G. è entrato in Aula il Cons. Vacondio. Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SANTUNIONE GIULIA, CORRADINI ANDREA, IACOI SAVERIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come concordato in Conferenza Capigruppo nella seduta del 21/06/2021, si procede ad una unica presentazione e discussione dei punti iscritti all'O.d.G. con i numeri 7), 8) e 9), procedendo poi con successive separate votazioni.

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<**Premesso che** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con Legge n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, fatta salva dall'art.1 comma 702 della L.147/2013;
- l'art. 1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

Visto il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare approvato con delibera di C.C. n. 34 del 10/04/2014, modificato con delibera di C.C. n. 61 del 23/07/2015, con delibera di C.C. n. 35 del 28/04/2016, con delibera di C.C. n. 71 del 28/09/2017 e modificato con delibera C.C. 6 del 28/01/2020;

Dato atto che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*;

Ritenuto necessario introdurre modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, al fine di adeguare la disciplina del tributo alla recente riforma intervenuta al D.Lgs. 152/2006, Testo Unico sull'Ambiente;

Richiamato, pertanto, il D.Lgs. n. 116 del 3/09/2020 che ha introdotto la riforma al D.Lgs. 152/2006, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Legge nr. 117 del 04/10/2019 di recepimento dei nuovi criteri europei;

Preso atto che, tra le altre, le principali modifiche effettuate al vigente Testo Unico sull'Ambiente, che comportano un impatto sulla disciplina della Tassa Rifiuti, riguardano:

- la nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali effettuata attraverso la modifica degli artt. n.183 e n.184 del TUA e la contestuale eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. b) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA;
- l'introduzione della possibilità, riservata alle sole utenze non domestiche, di ricorrere al libero mercato, in luogo del servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero, attraverso l'introduzione dell'art. 198-bis e la modifica al comma 10 dell'art. 238 del TUA;

Considerato che a seguito di tali riforme, profonde e impattanti sono le ripercussioni sull'applicazione del prelievo tributario della Tassa Rifiuti, la cui disciplina normativa, ad oggi, non è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore e che, pertanto, è fondamentale trovare un coordinamento tra il nuovo D.Lgs. 152/2006 e la Legge 147/2013 nella parte che disciplina la Tari;

Considerato, inoltre, che la riforma stessa, e nel contempo il disallineamento tra la norma ambientale e la norma fiscale, ha dato adito al formarsi di posizioni e interpretazioni contrapposte che necessita di un intervento del legislatore;

Richiamata la Legge Regionale dell'Emilia Romagna nr. 11 del 29/12/2020 che, al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico, all'art. 14 disciplina le modalità operative per le Utenze Non Domestiche che optano di ricorrere al libero mercato per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero;

Visti inoltre:

- le risposte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ai quesiti proposti dagli esperti del Sole24Ore all'evento "Telefisco 2021" del 31/01/2021;
- la nota della Direzione generale per l'Economia Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 12/04/2021;
- i chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti posti dagli esperti del Sole24Ore del 24/05/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, ad effettuare le modifiche necessarie per coordinare le modifiche al T.U.A., introdotte dal D.Lgs. 116/2020, Con la disciplina contenuta nel Regolamento Tari vigente e consentire la determinazione delle tariffe per l'anno 2021;

Rilevata la necessità di suddividere le modifiche al Regolamento, sulla base dei diversi ambiti di intervento, nei seguenti punti:

- adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti urbani e Rifiuti speciali e all'eliminazione della fattispecie dei Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in quanto non più compatibili con la nuova normativa vigente. Si è provveduto, quindi all'eliminazione puntuale di ogni riferimento a tale tipologia di rifiuto contenuta nel Regolamento Tari vigente e con la contestuale sostituzione, laddove necessario, delle parole "Rifiuti Urbani"; in particolare, si è ritenuto necessario modificare l'articolo 3 del precedente Regolamento ed eliminare l'articolo 4 riscrivendo le nuove definizioni di rifiuto urbano e speciale. All'articolo 8, ex articolo 9, si è provveduto a specificare in modo più chiaro le esclusioni dal tributo per la parte relativa alle lavorazioni industriali con particolare riferimento alla parte ove vengono prodotti i rifiuti speciali.
- introduzione della disciplina inerente la facoltà di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, riservata alle utenze non domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani. Si è provveduto quindi ad implementare il Regolamento con nuovi articoli per la disciplina di tali casistiche ; in particolare, sono stati aggiunti l'articolo 15 "Le agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani" e l'articolo16 "Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta".
- adeguamento delle norme regolamentari al fine di recepire le recenti modifiche introdotte dal legislatore, diverse dalla riforma al T.U.A. Si è provveduto a modificare gli articoli non più compatibili con la vigente normativa; in particolare sono stati modificati l'ex articolo13, attuale articolo 12, in quanto è stata modificata la parte relativa alla tariffa dei rifiuti per i mercati. Tale prelievo è stato soppresso e sostituito dal canone Mercatale, approvato con

delibera 23 del 25/03/2021. E' stato modificato, inoltre, l'articolo 13, ex art 14, in quanto sono state modificate le modalità di prelievo e pagamento del tributi provinciale (TEFA). All'art. 20 "Riscossione" è stata introdotta come forma di pagamento la modalità tramite piattaforma PAGO.PA.

- modifiche testuali ritenute necessarie al fine di rendere più chiaro, fruibile e comprensibile il regolamento Tari.

Considerato che, in materia di potestà regolamentare:

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Richiamato in particolare, l'art. 18 comma 10 nel quale viene precisato che il Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art 1 comma 660, legge 147/2013. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta;

Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse tipologie categorie di attività;

Richiamati, a riguardo, i seguenti atti emergenziali:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini dell'imposizione tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

- con la medesima ratio adottata dal legislatore in materia di proroga dell'esenzione del Canone Unico di cui all'art. 30, co. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, le agevolazioni riconosciute tengono conto in modo non strettamente matematico dei periodi di chiusura e restrizioni subiti durante il lock down, ma valutano la complessiva fase di contrazione e recessione che ha portato ad un significativo calo delle vendite;

Atteso, pertanto, che le riduzioni che saranno adottate ai sensi del sopra richiamato art. 18 comma 10 del vigente Regolamento Tari, avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e dei relativi effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che, in particolare:

- al comma 1 prevede che “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”;
- al comma 3 prevede che “ I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ...”;

Considerato che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma, si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI/IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Formigine un importo pari a € 406.917,00;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2021;

Dato atto che:

- a seguito delle risultanze della certificazione di cui al comma 2 dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data 27/05/2021, acquisita al prot. MEF n. 148579 del 27/05/2021, e delle indicazioni fornite dalla Commissione Arconet nella faq nr. 47, si è provveduto a proporre la modifica al rendiconto della gestione 2020, con atto di G.C. nr. 83 del 11/06/2021, e con delibera di Consiglio Comunale in trattazione nella data odierna rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 nel seguente modo:

FONDI ACCANTONATI	3.509.616,15
FONDI VINCOLATI	2.670.822,77
FONDI DESTINATI	254.876,99
FONDI LIBERI	2.570.189,97
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	9.005.505,88

- con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 sono presenti fondi vincolati derivanti dalla quota di abbattimento figurativa della TARI 2020 non utilizzati pari ad € 630.461,63;

Considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze Tari, sia le utenze non domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate, che le utenze domestiche che hanno subito indirettamente la crisi finanziaria dei vari settori economici;

Viste le stime delle riduzioni relative alle utenze non domestiche elaborate dall'Ufficio entrate e tributi;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, definendo i seguenti criteri:

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA CATEGORIA

a) riduzione Tari del 70% stimata in € **491.757,70**, percentuale corrispondente ad un periodo indicativo di 8 mesi (novembre 2020 - giugno 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 1 - Musei, Biblioteche, Associazioni

Cat. 4 - Impianti sportivi

Cat. 7 - Alberghi con ristorante

Cat. 8 - Alberghi senza ristorante

Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie

Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie

Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

b) riduzione Tari del 45% stimata in € **78.400,34** percentuale corrispondente ad un periodo indicativo di 6 mesi (novembre 2020 - aprile 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 6 - esposizioni, autosaloni

Cat. 9 - case di cura e riposo

Cat. 13 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli

Cat. 15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato

Cat. 17 - attività artigianali tipo botteghe. Parrucchiere, barbiere, estetista

Cat. 19 - carrozzeria, autofficina, elettrauto

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO

c) riduzione Tari stimata in € **120.000,00** destinata alle utenze non domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri

clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni) e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021.

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 31/08/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Tari 2021

L'importo stimato è da ritenersi a capienza, e la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 40%;

I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta, come previsto dal Regolamento Comunale.

AGEVOLAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE SULLA BASE DELL'ISEE

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere una riduzione massima stimata in € **200.000,00** per le UtENZE Domestiche, definendo i seguenti criteri:

- 1) aumento delle fasce di reddito Isee fino a € 17.154,00, limite previsto dalla delibere regionale vigente per la presentazione delle domande di contributo del fondo affitti;
- 2) aumento della % di riduzione per le fasce vigenti, da € Zero a € 9.000,00, ovvero le fasce più deboli, che viene portata per tutti al 90%;
- 3) rimodulazione delle % di riduzione Tari nel seguente modo:

VALORI ISEE 2020				
DA	A	% RIDUZIONE	N. UTENTI	IMPORTO SCONTO
0	9.000,00	90%	300	69.999,26 €
9.000,01	11.000,00	80%	210	48.708,82 €
11.000,01	13.000,00	60%	250	44.618,42 €
13.000,01	15.000,00	40%	225	22.999,59 €
15.000,01	17.154,00	30%	220	13.671,43 €
			1205	199.997,52 €

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021 e che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Tari 2021; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle

risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta.

Si precisa che gli stanziamenti per tipologia di riduzioni sono importi stimati e in sede di applicazione degli sconti applicati l'ammontare massimo complessivo deve essere pari ad € 890.158,04;

Considerato che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013;

Rilevato che le forme di intervento per un totale di € 890.158,04 sopra indicate possono essere compendiate come segue:

- **€ 570.158,04** riservate alle Utenze Non Domestiche delle categorie dei pubblici esercizi (riduzione Tari del 70% stimata in € 491.757,70) e del commercio (riduzione Tari del 45% stimata in € 78.400,34): il suddetto intervento è finanziato
 - o prioritariamente mediante la quota parte assegnata al Comune di Formigine a valere sulle risorse di cui all'art.6 del Decreto Legge 73/2021 quantificata in € 406.917,00;
 - o per la rimanente parte mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2020 e in particolare della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;
- **€ 120.000,00** riservate alle Utenze Non Domestiche che hanno presentato istanza all'Agenzia delle Entrate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 : con le risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2020 e in particolare della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;
- **€ 200.000,00** riservate alle Utenze Domestiche che presentano Isee con valori da € Zero a € 17.154,00: il suddetto intervento è finanziato mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2020 e in particolare della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;

Preso atto delle riduzioni della Tassa Rifiuti introdotte dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2021;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000 agli atti del Servizio Finanziario.

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche in seduta congiunta con la Commissione Ambiente in data 25/06/2021;

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati:

1) Di richiamare e approvare espressamente le circostanze, le valutazioni e la programmazione dettagliata in premessa e negli allegati del presente atto deliberativo che ne formano parte integrante;

2) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI), parte integrante del presente atto come segue:

- adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti urbani e Rifiuti speciali e all'eliminazione della fattispecie dei Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in quanto non più compatibili con la nuova normativa vigente. Si è provveduto, quindi all'eliminazione puntuale di ogni riferimento a tale tipologia di rifiuto contenuta nel Regolamento Tari vigente e con la contestuale sostituzione, laddove necessario, delle parole "Rifiuti Urbani"; in particolare, si è ritenuto necessario modificare l'articolo 3 del precedente Regolamento ed eliminare l'articolo 4 riscrivendo le nuove definizioni di rifiuto urbano e speciale. All'articolo 8 , ex articolo 9, si è provveduto a specificare in modo più chiaro le esclusioni dal tributo per la parte relativa alle lavorazioni industriali con particolare riferimento alla parte ove vengono prodotti i rifiuti speciali.
- introduzione della disciplina inerente la facoltà di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, riservata alle utenze non domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani. Si è provveduto quindi ad implementare il Regolamento con nuovi articoli per la disciplina di tali casistiche ; in particolare, sono stati aggiunti l'articolo 15 "Le agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani" e l'articolo16 "Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta".
- adeguamento delle norme regolamentari al fine di recepire le recenti modifiche introdotte dal legislatore, diverse dalla riforma al T.U.A. Si è provveduto a modificare gli articoli non più compatibili con la vigente normativa; in particolare sono stati modificati l'ex articolo13, attuale articolo 12, in quanto è stata modificata la parte relativa alla tariffa dei rifiuti per i mercati. Tale prelievo è stato soppresso e sostituito dal canone Mercatale, approvato con delibera 23 del 25/03/2021. E' stato modificato, inoltre, l'articolo 13, ex art 14, in quanto sono state modificate le modalità di prelievo e pagamento del tributi provinciale (TEFA). All'art. 20 "Riscossione" è stata introdotta come forma di pagamento la modalità tramite piattaforma PAGO.PA.
- modifiche testuali ritenute necessarie al fine di rendere più chiaro, fruibile e comprensibile il regolamento Tari.

3) Di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

4) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Non Domestiche per il solo anno 2021 nel seguente modo:

a) riduzione Tari del 70% stimata in € **491.757,70** percentuale corrispondente ad un periodo di 8 mesi (novembre 2020 - giugno 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie :

Cat. 1 - Musei, Biblioteche, Associazioni

Cat. 4 - Impianti sportivi

Cat. 7 - Alberghi con ristorante

Cat. 8 - Alberghi senza ristorante

Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie

Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie

Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

b) riduzione Tari del 45% stimata in € **78.400,34** e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 6 - esposizioni, autosaloni

Cat. 9 - case di cura e riposo

Cat. 13 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli

Cat. 15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato

Cat. 17 - attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Cat. 19 - carrozzeria, autofficina, elettrauto

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

c) riduzione Tari stimata in € **120.000,00**, destinata alle Utenze Non Domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021. La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 31/08/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Tari 2021.

L'importo stimato è da ritenersi a capienza, e la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 40%;

I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta, come previsto dal Regolamento Comunale.

5) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Domestiche per il solo anno 2021, stimata in circa € **200.000,00**, nel seguente modo:

- 1) aumento delle fasce di reddito Isee fino a € 17.154,00;
- 2) aumento della % di riduzione per le fasce vigenti, da € Zero a € 9.000,00, ovvero le fasce più deboli, che viene portata per tutti al 90%;
- 3) rimodulazione delle % di riduzione Tari nel seguente modo :

VALORI ISEE 2020				
DA	A	% RIDUZIONE	N. UTENTI	IMPORTO SCONTO
0	9.000,00	90%	300	69.999,26 €
9.000,01	11.000,00	80%	210	48.708,82 €
11.000,01	13.000,00	60%	250	44.618,42 €
13.000,01	15.000,00	40%	225	22.999,59 €
15.000,01	17.154,00	30%	220	13.671,43 €
			1205	199.997,52 €

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Tari 2021; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle

risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta.

Si precisa che gli stanziamenti per tipologia di riduzioni sono importi stimati e in sede di applicazione degli sconti applicati l'ammontare massimo complessivo deve essere pari ad € 890.158,04.

Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2021 per tali misure risulta pari ad € **890.158,04**: le suddette somme saranno pertanto finanziate con le seguenti risorse:

- prioritariamente sulla quota parte assegnata al Comune di Formigine a valere sulle risorse di cui all'art.6 del Decreto Legge 73/2021 quantificata in €406.917,00 da destinare ad abbattimento delle tariffe delle utenze non domestiche;
- per la rimanente parte mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2020 e in particolare della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;

6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, il 1° gennaio 2021;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2021 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Santunione, Corradini e Iacoi, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti:	n. 22
Favorevoli:	n. 20
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 2 (Iacoi, Saccani – Movimento 5 Stelle)

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 7, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Parenti Elisa

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
